

Il calcolo della capienza della garanzia finanziaria

Roma, 6 aprile 2006

Introduzione: la garanzia finanziaria (Articolo 70 del Testo integrato)



La garanzia finanziaria (Articolo 70 del Testo integrato)

Articolo 117.4 bis del T.I. della disciplina stabilisce che tutti gli operatori presentino le garanzie finanziarie di cui all'Articolo 70.

Tali garanzie:

- →Sono fidejussioni a prima richiesta
- →Devono essere presentate secondo il modello dell'Allegato 3 al T.I. della disciplina
- → Devono essere rilasciate da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- → Devono essere rilasciate da istituti bancari che hanno un rating di lungo periodo uguale almeno a:
 - ✓ A- delle scale Standard & Poor's o Fitch
 - ✓ A3 della scala Moody's Investor Service
- → Devono essere rilasciate da istituti bancari controllati da un istituto che soddisfi i requisiti indicati e che presenti una lettera di "patronage"



La garanzia finanziaria (Articolo 70 del Testo integrato)

La fideiussione deve essere presentata al San Paolo IMI

Entro il **giorno lavorativo successivo** a quello di presentazione il San Paolo IMI:

- → Verifica il possesso dei requisiti previsti
- → Comunica l'esito di tale verifica all'operatore e al GME

Entro il **secondo giorno lavorativo successivo** a quello in cui il GME riceve la comunicazione dal San Paolo, in caso di esito positivo della verifica del San Paolo IMI, la fideiussione ha validità ed efficacia ai fini dei controlli di congruità.



L'ammontare della garanzia finanziaria (Articolo 71 del Testo integrato)

La fideiussione garantisce:

- → La regolazione delle partite economiche sorte su MGP e MA
- →Gli importi dovuti a titolo di penale (1% di quanto dovuto al GME in caso di ritardato pagamento)
- →Gli importi dovuti a titolo di interessi di mora (in caso di ritardato pagamento)
- →Le eventuali spese di escussione (secondo la Convenzione vigente tra GME e San Paolo IMI sono pari a zero)

L'ammontare della fideiussione è liberamente determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare su MGP e MA.



L'ammontare della garanzia finanziaria (Articolo 71 del Testo integrato)

L'operatore può in ogni momento integrare l'ammontare garantito presentando:

- →Una nuova fideiussione con gli stessi requisiti precedentemente indicati
- →Una lettera di aggiornamento della fideiussione:
 - ✓ conforme al modello dell'Allegato 4 al T.I. della disciplina
 - ✓ con gli stessi requisiti previsti per la fideiussione

Nel caso di lettera di aggiornamento, la stessa ha validità a partire dalla successiva tra le seguenti date:

- ✓ il giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione da parte dell'istituto tesoriere
- ✓ la data a partire dalla quale decorre la lettera di aggiornamento



L'ammontare della garanzia finanziaria (Articolo 71 del Testo integrato)

In casi eccezionali di necessità e urgenza l'operatore può aumentare l'ammontare della garanzie versando presso il San Paolo IMI, a favore del GME, un ammontare che*:

- →È a titolo di deposito infruttifero
- → Ha validità a partire dal secondo giorno lavorativo a quello dell'avvenuto accredito sul conto del GME;
- → Viene restituito, dietro richiesta dell'operatore, solo se la posizione dell'operatore stesso risulta interamente coperta da fideiussione.

^{*} Il versamento del deposito deve riportare la seguente causale: "deposito cauzionale infruttifero con facoltà per il GME di poterne disporre"

Credit adjustment



La capienza delle garanzie finanziarie

- L'articolo 72.7 bis, rimandando alle **DTF**, prevede che ai fini della verifica di congruità tecnica possano essere considerate ulteriori partite economiche, oltre a quelle previste ai commi precedenti.
- La **DTF 22/05** prevede che, ai fini del calcolo dell'ammontare garantito:
- → Vengano considerate le offerte ex Articolo 43.bis (credit adjustment per vendite per sbilanciamento a programma);
- →Gli acquisti CIP6 vengano valorizzati a 55,5 €/MWh (credit adjustment sul differenziale tra PUN e prezzo CIP6);
- → Vengano considerati i versamenti a titolo cauzionale a favore del GRTN per l'assegnazione dei diritti CIP6 (credit adjustment sul versamento cauzionale)



Vendite per sbilanciamento a programma



Capienza delle garanzie finanziarie: sbilanciamento a programma

DTF 22/05: offerte ex Articolo 43 bis (sbilanciamento a programma)

Per ciascun operatore che conclude offerte di vendita ai sensi dell'articolo 43 bis della Disciplina, l'ammontare della garanzia è:

→ maggiorato dell'ammontare delle partite economiche, maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno percento, già liquidate nello stesso periodo di fatturazione, derivanti da offerte di vendita accettate ai sensi dell'Articolo 43 bis della Disciplina, per le quali l'operatore risulti creditore del GME



Capienza delle garanzie finanziarie: sbilanciamento a programma

Sbilanciamento a programma: tempistiche degli aggiornamento

Con riferimento alle vendite per sbilanciamento a programma, gli aggiornamenti avvengono:

- → il giorno 9 di ciascun mese, ovvero, se festivo o prefestivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente;
- → il giorno 19 di ciascun mese, ovvero, se festivo o prefestivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente;
- → in ogni caso, il penultimo giorno del mese



Diritti CIP6



DTF 22/05: CIP 6

I credit adjustment per i diritti CIP6 vengono effettuati a favore di ogni:

- → operatore che su MGP concluda acquisti su punti di offerta in prelievo per i quali l'operatore stesso sia stato assegnatario di diritti CIP6;
- → operatore che su MGP concluda acquisti su punti di offerta in prelievo per i quali gli siano stati ceduti, da parte dell'assegnatario, i relativi diritti CIP6*

*La cessione dei diritti CIP6, affinché abbia efficacia ai fini del mercato, deve essere comunicata dall'assegnatario al GRTN, il quale provvede a informare il GME.



DTF 22/05: CIP 6 – credit adjustment sul differenziale di prezzo

L'ammontare della garanzia, per gli operatori titolari di diritti CIP6, è:

- → maggiorato, per ogni ora in cui il PUN è > di 55,5 €/MWh, dell'ammontare, aumentato dell'uno percento, derivante dal prodotto tra: i) la differenza tra il PUN e 55,5 €/MWh; ii) il minimo tra diritti CIP6 assegnati e la quantità di energia elettrica acquistata dall'operatore su MGP con riferimento ai punti di offerta in prelievo rispetto ai quali è stata effettuata l'assegnazione dei diritti stessi;
- → ridotto, per ogni ora in cui il PUN è < di 55,5 €/MWh, dell'ammontare, aumentato dell'uno percento, derivante dal prodotto tra: i) la differenza tra 55,5 €/MWh e il PUN; ii) il minimo tra i diritti CIP6 assegnati e la quantità di energia elettrica acquistata dall'operatore su MGP con riferimento ai punti di offerta in prelievo rispetto ai quali è stata effettuata l'assegnazione dei diritti stessi</p>



Credit adjustment sui differenziali di prezzo tra PUN e prezzo CIP6: tempistiche degli aggiornamento

Con riferimento ai credit adjustment sul differenziale tra PUN e prezzo CIP6, gli aggiornamenti avvengono:

- → il giorno 9 di ciascun mese, ovvero, se festivo o prefestivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente;
- → il giorno 19 di ciascun mese, ovvero, se festivo o prefestivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente;
- → in ogni caso, il penultimo giorno del mese



DTF 22/05: CIP 6 – credit adjustment sul versamento a titolo cauzionale a favore del GRTN per l'assegnazione dei diritti CIP6

Ogni volta che gli operatori titolari di diritti CIP6 effettuano il versamento a titolo cauzionale a favore del GRTN per l'assegnazione dei diritti CIP6 riferito al mese *m*, il GRTN comunica al GME l'ammontare di tale versamento e il mese cui lo stesso si riferisce.

Il GME, ricevuta questa comunicazione, incrementa l'ammontare della garanzia degli operatori che hanno effettuato tale versamento per un ammontare pari al **minimo** tra:

- \rightarrow l'eventuale debito netto (al netto di tutti i credit adjustment già effettuati) relativo al mese m cui il versamento effettuato a favore del GRTN si riferisce;
- → il versamento effettuato dall'operatore a favore del GRTN



Credit adjustment sul versamento a titolo cauzionale a favore del GRTN: tempistiche degli aggiornamento

Con riferimento ai credit adjustment sul versamento a titolo cauzionale a favore del GRTN, l'aggiornamento avviene **entro il secondo giorno lavorativo successivo** a quello in cui il GME riceve la comunicazione da parte del GRTN.



DTF 22/05: CIP 6

NB:

Le correzioni per valorizzare gli acquisti CIP6 a 55,5 €/MWh, nonché per tener conto dei versamenti a titolo di deposito cauzionale fatti a favore del GRTN, valgono solo ed esclusivamente ai fini del calcolo dell'ammontare garantito.

L'operatore rimane comunque debitore nei confronti del GME per **l'intero** controvalore degli acquisti conclusi.

Le correzioni CIP6 non tengono conto dell'IVA.



Capienza delle garanzie finanziarie

DTF 22/05: come vengono effettuati gli aggiornamenti?

Gli aggiornamenti vengono effettuati attribuendo su IPEX all'operatore un *credit adjustment*, ovvero un *debit adjustment* a seconda che si debba attribuire un credito, ovvero un debito.


DTF 22/05: dove possono essere visualizzati gli aggiornamenti?

- → I credit/debit adjustment per transazioni ex art. 43bis sono disponibili su IPEX nella sezione **Fatturazione/Conto Passivo con GME**
- → I credit/debit adjustment per CIP6 sono disponibili su IPEX nella sezione

Fatturazione/Conto Attivo con GME




Capienza delle garanzie finanziarie





Capienza delle garanzie finanziarie





Pagamenti



Capienza delle garanzie finanziarie: pagamenti

Una volta ricevuto il pagamento da parte di un operatore debitore del GME per le partite economiche relative al mese *m*, la garanzia finanziaria dell'operatore viene aumentata per un ammontare pari al **minimo** tra:

- \rightarrow il debito netto dell'operatore relativo al mese m, ottenuto considerando tutti i credit adjustment riferiti al mese m;
- → il pagamento ricevuto dal GME



Approfondimento: calcolo dell'ammontare garantito



La verifica di congruità finanziaria (Articolo 72 del Testo integrato)

Ogni offerta di acquisto presentata su MGP e MA è soggetta alla verifica di congruità tecnica rispetto all'ammontare garantito.

La verifica di congruità ha esito positivo se:

[(Quantità X Prezzo)*(1 + IVA)]*1,01 \leq Ammontare Garantito

Dove:

Quantità = MWh specificati nell'offerta di acquisto

Prezzo = prezzo specificato nell'offerta di acquisto. Nel caso di offerte senza indicazione di prezzo si applica il prezzo convenzionale pubblicato dal GME nelle informazioni preliminari

IVA = aliquota IVA applicata agli acquisti degli operatori (10% nel caso di grossisti)



La verifica di congruità finanziaria (Articolo 72 del Testo integrato)

L'ammontare garantito è pari a:

Garanzia + [(Vendite_{m0} *(1+IVA)*1,01] – [(Acquisti_{m0} *(1+IVA)*1,01] – [(Off. Acq. Congrue)*(1+IVA)*1,01] – [Max(Debito Netto_{mp} – Depositi CIP6_{mp}; 0)]*1,01 ± Aggiustamento CIP6_{m0}

Dove

Garanzia = garanzie prestate dall'operatore ai sensi degli Articoli 70 e 71

 $Vendite_{m0}$ = vendite su MGP e MA già liquidate nel corso dello stesso mese (anche ex Art. 43bis)

 $Acquisti_{m0} = acquisti su MGP e MA già liquidati nel corso dello stesso mese$

Off. Acq. Congrue = offerte di acquisto presentate nella stessa sessione e già verificate congrue

Debito $Netto_{mp}$ = Debito netto dell'operatore nei confronti del GME relativo ai mesi precedenti e non ancora regolato

Depositi CIP6_{mp} = Depositi CIP6 a favore del GRTN relativi ai mesi precedenti

Aggiustamento $CIP6_{m0}$ = correzioni ex DTF 22/05 per acquisti CIP6 effettuati nel corso dello stesso mese.

NB: i corrispettivi dovuti al GME e le partite economiche su MSD non sono considerati ai fini del controllo di congruità



Esempio

Esempio: Operatore A

1.3.2006 → Fideiussione: + € 1.000.000

Nel corso di marzo → Acquisti valorizzati a PUN: -€ 800.000

Nel corso di marzo → Vendite ex Art. 43 bis: € 300.000

Marzo → debito netto su MGP/MA ai fini della regolazione dei pagamenti: -500.000

Nel corso di marzo → Correzione per acquisti CIP6: € 50.000

31.3.2006 → Debito netto su MGP/MA marzo ai fini del calcolo di congruità: - € 450.000

1.4.2006 **→ Capienza residua:** + € **550.000**

26.4.2006 → Versamento deposito cauzionale a GRTN: € 600.000. GRTN comunica deposito a GME

28.4.2006 → Credit adjustment per Min (€ 600.000; € **450.000**). Capienza residua: + € **1.000.000**

... | Ipotizzando che non vengano concluse transazioni dal 28/4 al 23/5

23.5.2006 → Pagamento del debito netto di marzo (+500.000): nessuna correzione alla capienza

23.5.2006 dopo pagamento di maggio → Capienza residua: + € 1.000.000

NB: il pagamento del debito non ha fatto incrementare la capienza della garanzia

Esempio

Esempio: Operatore B

1.3.2006 → Fideiussione: + € 1.000.000

Nel corso di marzo → Acquisti valorizzati a PUN: -€ 800.000

Nel corso di marzo → Vendite ex Art. 43 bis: € 50.000

Marzo → debito netto su MGP/MA ai fini della regolazione dei pagamenti: -750.000

Nel corso di marzo → Correzione per acquisti CIP6: € 50.000

31.3.2006 → Debito netto su MGP/MA marzo ai fini del calcolo di congruità: - € 700.000

1.4.2006 **→ Capienza residua:** + € **300.000**

26.4.2006 → Versamento deposito cauzionale a GRTN: € 600.000. GRTN comunica deposito a GME

28.4.2006 → Credit adjustment per Min (€ **600.000**; € 700.000). Capienza residua: + € **900.000**

... Ipotizzando che non vengano concluse transazioni dal 28/4 al 23/5

23.5.2006 → Pagamento del debito netto di marzo (+750.000): incremento capienza +€ 100.000

23.5.2006 dopo pagamento di maggio → Capienza residua: + € 1.000.000



www.mercatoelettrico.org

Gestore del Mercato Elettrico SpA Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma tel. + 39 06 8012.1 fax +39 06 8012 4102

info@mercatoelettrico.org

